

## REGOLAMENTO (CE) n. 1503/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

**recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

**Definizioni delle variabili**

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, lettere da b) a d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico e ha fissato le necessarie variabili.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto nuove variabili e ha imposto nuovi obblighi agli Stati membri in merito alla rilevazione dei dati.
- (3) Oltre a misure di esecuzione, si rendono pertanto necessarie anche modifiche del regolamento (CE) n. 1165/98 per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati.
- (4) Il regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali <sup>(2)</sup>, va pertanto sostituito con il presente regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

1. Le definizioni delle variabili specificate negli allegati da A a D del regolamento (CE) n. 1165/98, nonché i relativi obiettivi, le caratteristiche e le modalità di calcolo dei pertinenti indici figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cominciano ad applicare tali definizioni per la raccolta dei dati statistici entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La piena conformità a tali definizioni va assicurata entro la prossima revisione dell'anno base di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1165/98.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici esistenti, oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98, siano riveduti mediante operazioni di ricalcolo o di stima per conformarsi a tali definizioni.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni pertinente informazione sulla conformità dei dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato I del presente regolamento. I risultati per una variabile che differiscono di non più dello 0,2 % dai risultati di una variabile conforme alle definizioni della variabile enunciate nell'allegato I sono considerati conformi.

Articolo 2

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1165/98**

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

L'allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.